

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 13/2016 DEL 11/12/2016

Indice Argomenti:

1. Le principali novità del Decreto Fiscale

1) LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO FISCALE

1.1 Premessa

In data 24.10.2016 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 22.10.2016, n. 193, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili”, comunemente definito **Decreto Fiscale**, che contiene rilevanti novità in materia fiscale, e in particolare:

- **la soppressione di Equitalia** e la sua sostituzione con un nuovo ente, denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione" (art. 1), nonché l'introduzione di nuove modalità di riscossione delle entrate locali (art. 2) e la previsione di utilizzo delle banche dati, anche dell'Inps, ai fini della riscossione dei tributi (art. 3);

STUDIO BELCASTRO

- l'introduzione dello **spesometro trimestrale** (art. 4, co. 1), delle comunicazioni trimestrali dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (art. 4, co. 2) e del relativo regime sanzionatorio (art. 4, co. 3);
- l'istituzione di un **credito d'imposta** per adeguamento tecnologico legato ai nuovi obblighi di comunicazione Iva e la previsione di nuove attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto i dati trasmessi tramite le nuove comunicazioni trimestrali (art. 4, co. 2);
- **l'abolizione dell'obbligo di trasmissione delle comunicazioni "black list"** (art. 4, co. 4, lett. d), dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (art. 4, co. 4, lett. b) e della comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing (art. 4, co. 4, lett. a);
- la previsione di **nuovi termini di presentazione della dichiarazione Iva**, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (art. 4, co. 4, lett. c) e alcune modifiche alla disciplina relativa all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i gestori di distributori automatici e imprese della grande distribuzione (art. 4, co. 6);
- la modifica relativa alla disciplina dei **depositi Iva** (art. 4, co. 7);
- la modifica alla disciplina delle **dichiarazioni integrative** relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap, dei sostituti d'imposta e alla dichiarazione annuale Iva, disciplinando, in maniera più dettagliata, l'utilizzo del credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" (art. 5);
- il riconoscimento della possibilità di accedere ad una **rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi**, con stralcio degli interessi di mora e di tutte le sanzioni amministrative (art. 6);
- la riapertura dei termini per la **voluntary disclosure** (art. 7).

Il Decreto Fiscale è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 24.10.2016, è stato poi definitivamente convertito in Legge in data 24/11/2016 ed è stato infine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/12/2016.

1.2 Soppressione di Equitalia e potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi

L'art. 1 del Decreto Fiscale prevede, con decorrenza 1.1.2017, la **soppressione di Equitalia** e conseguentemente la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico (denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione"), che subentrerà in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) facenti capo ad Equitalia, compresi quelli di natura processuale, e assumerà la funzione di Agente della Riscossione.

STUDIO BELCASTRO

Sotto il profilo della riscossione non dovrebbero, tuttavia, esserci effetti sostanziali per i contribuenti, in quanto resta confermata, tra le altre disposizioni, la debenza del compenso di riscossione nella misura del 3%, ovvero del 6% se il debito non viene onorato nei termini.

Analogamente, anche dal punto di vista del contenzioso non dovrebbero esserci particolari novità, poiché alla nuova "Agenzia delle Entrate - Riscossione" competono tutti i poteri e le attribuzioni del D.P.R. 602/73 ed è riconosciuta la facoltà, dal punto di vista processuale, di essere difesa da propri dipendenti (art. 12 del D.Lgs. 546/92), avvalendosi, se del caso, anche del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Ad ulteriore conferma che nulla cambia per quanto concerne le attuali regole in materia di riscossione e contenzioso, si fa presente che, per espressa previsione normativa, i riferimenti in norme vigenti ai vecchi concessionari del servizio di riscossione e agli Agenti della Riscossione (Equitalia) "si intendono riferiti, in quanto compatibili", al nuovo Ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione".

Conformemente a quanto avvenuto sino alla data odierna, l'art. 2 del Decreto Fiscale ribadisce la facoltà per gli enti locali di avvalersi del nuovo ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione" per riscuotere le proprie entrate, previa adozione di apposita deliberazione recante l'affidamento della riscossione al soggetto "nazionale", da assumere entro il prossimo 1.6.2017, ovvero entro il 30.9 per le annualità successive.

L'art. 3 del Decreto Fiscale prevede, inoltre, che, a decorrere dall'1.1.2017, l'Agenzia delle Entrate, così come anche il nuovo ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione", possa utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della riscossione dei tributi, ed accedere alle banche dati dell'Inps, per il pignoramento di salari e stipendi a norma dell'art. 72-ter del D.P.R. 602/73.

1.3 Spesometro trimestrale

L'art. 4, co. 1, del Decreto Fiscale prevede che, a decorrere dal prossimo 1.1.2017, venga introdotto un nuovo adempimento, ossia la **nuova comunicazione trimestrale (semestrale per il solo 2017) delle operazioni rilevanti ai fini Iva**, in sostituzione del vigente spesometro annuale.

In altri termini, a partire da tale data, indipendentemente dalla periodicità con la quale vengono effettuate le liquidazioni e i versamenti Iva (mensile o trimestrale), i soggetti passivi, in luogo della presentazione dello "spesometro annuale", dovranno trasmettere, sempre in modalità telematica, ma su base trimestrale (semestrale per il solo anno 2017) i dati di tutte le fatture emesse, di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni.

Spetterà, comunque, ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate individuare le modalità di invio della comunicazione in esame, nonché la tipologia dei dati che dovranno essere trasmessi, fermo restando il seguente contenuto minimo: (dati identificativi dei soggetti coin-

volti nelle operazioni; data ed il numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell'operazione).

L'art. 4, co. 3, del Decreto Fiscale, in caso di omissione o errata trasmissione di dati, introduce, sempre con decorrenza 1.1.2017, una sanzione amministrativa fissa pari ad euro 2 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre; la sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di euro 500 per ciascun trimestre, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza.

Posto che l'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle fatture decorre dall'1.1.2017, anche la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "Spesometro") dovrebbe venir meno a partire dal periodo d'imposta 2017.

Conseguentemente, le operazioni Iva rese e ricevute nel periodo d'imposta 2016 dovranno essere comunicate dal contribuente:

- utilizzando l'apposito "modello polivalente", approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2.8.2013, n. 94908;
- entro il 10.4.2017 per i soggetti con liquidazione dell'Iva mensile, ovvero non oltre il 20.4.2017 per tutti gli altri soggetti.

1.4 Comunicazione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva

L'art. 4, co. 2, del Decreto Fiscale introduce, sempre a decorrere dall' 1.1.2017, **l'obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva**, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, senza apportare alcuna modifica ai termini ordinariamente previsti per la liquidazione e il versamento dell'Iva (mensili o trimestrali).

Conseguentemente, sono tenuti all'adempimento in esame (le cui modalità di trasmissione dovranno essere definite da apposito provvedimento direttoriale) tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche del tributo con cadenza mensile o trimestrale, in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione.

Diversamente, l'adempimento in parola non interessa i contribuenti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i soggetti che hanno aderito al regime forfettario, i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, co. 6, del DPR 633/72, ecc.), fintanto che permangano le prescritte condizioni di esonero.

Per espressa indicazione normativa, la comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche è unica, anche per coloro che esercitano più attività gestite con contabilità separate, ed è dovuta pure nel caso di liquidazioni con eccedenza a credito.

STUDIO BELCASTRO

L'omessa, incompleta oppure infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000, con la previsione del dimezzamento delle cifre in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi alla scadenza.

1.5 Nuovi adempimenti e credito d'imposta per adeguamento tecnologico

Per l'adeguamento tecnologico legato ai predetti nuovi adempimenti, l'art. 4, co. 2, del Decreto Fiscale riconosce ai soggetti in attività nel 2017, per una sola volta, un credito d'imposta dell'importo di euro 100 (art. 21-ter del D.L. n. 78/2010) che:

- spetta ai soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto;
- non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall'1.1.2018;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Un ulteriore credito d'imposta di euro 50 è riconosciuto ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi, per coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

Tale agevolazione deve essere indicata in dichiarazione e utilizzata secondo le suddette modalità, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap.

1.6 Attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate

Con l'obiettivo di favorire la regolarizzazione spontanea delle violazioni, l'art. 4, co. 2, del Decreto Fiscale stabilisce che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, anche per il tramite dell'intermediario incaricato, gli esiti del raffronto fra:

- i dati delle fatture e i dati delle liquidazioni comunicati trimestralmente;
- i versamenti effettuati dal contribuente e i dati riepilogati nella comunicazione trimestrale delle liquidazioni.

Nell'ipotesi in cui dall'attività di verifica dell'Amministrazione Finanziaria emerga un risultato difforme da quello indicato dal contribuente nelle comunicazioni trasmesse, l'Agenzia delle

Entrate informerà il contribuente di tale discrepanza, con modalità che dovranno essere definite da un apposito provvedimento direttoriale.

Ricevuta la comunicazione, il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, segnalando eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, oppure versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

1.7 Abrogazione di alcuni adempimenti

L'art. 4, co. 4, lett. a) e lett. b), del Decreto Fiscale **abroga**, a decorrere dall'1.1.2017:

- **la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio**, ai sensi dell'art. 7, co. 12, del D.P.R. 605/73, disciplinata dal provvedimento direttoriale Agenzia Entrate 5.8.2011, n. 119563;
- **i modelli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari** di beni effettuati, nonché quelli riguardanti le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro stato UE (Modello Intra-2).

Con la successiva lett. d) del citato art. 4, del Decreto Fiscale è stato eliminato, invece, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, l'obbligo di comunicare i dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata.

L'abrogazione di quest'ultimo adempimento è efficace dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, con la conseguenza che rimane dovuta la comunicazione delle operazioni "black list" effettuate nel periodo d'imposta 2016, che dovrà essere trasmessa utilizzando il modello di comunicazione polivalente, entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni Iva del soggetto tenuto all'adempimento (mensile o trimestrale).

1.8 Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione Iva

In conseguenza dei nuovi obblighi di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche, il Decreto Fiscale apporta significative novità anche con riferimento ai **termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva**.

Sul punto, interviene l'art. 4, co. 4, lett. c), del Decreto Fiscale, prevedendo che la dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2016 e successivi potrà essere presentata tra il 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo.

1.9 Trasmissione telematica per i gestori di distributori automatici e le imprese GDO

L'art. 4, co. 6, del Decreto Fiscale interviene:

- posticipando all'1.4.2017 la decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei **gestori di distributori automatici**, inizialmente fissata all'1.1.2017;
- estendendo l'ambito applicativo dell'obbligo sopracitato anche ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi (e non soltanto cessioni di beni) mediante i medesimi apparecchi.

Al fine dell'assolvimento di questo obbligo, il direttore dell'Agenzia delle Entrate potrà ulteriormente differire detto termine, in ragione di specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Per le imprese della **grande distribuzione** – che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – è, invece, previsto, che la relativa opzione, qualora esercitata entro il 31.12.2016, resti valida fino al 31.12.2017.

Per tutti i soggetti che optano per la comunicazione telematica dei corrispettivi e delle fatture interviene un regime premiale che prevede che i termini decadenza per gli accertamenti in tema di imposte dirette ed iva sono ridotti di due anni.

1.10 Novità per i depositi Iva

L'art. 4, co. 7, del Decreto Fiscale opera alcune modifiche alla disciplina dei depositi Iva a decorrere dal prossimo 1.4.2017, prevedendo l'esclusione generalizzata dal pagamento dell'imposta per le cessioni di beni eseguite mediante introduzione nel deposito e la limitazione della procedura di "reverse charge" in sede di estrazione ai soli beni precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto intracomunitario.

Sotto il primo profilo, è stabilito che tutte le cessioni di beni potranno essere effettuate senza pagamento dell'imposta introducendo i beni in un deposito Iva, a prescindere dal luogo di stabilimento o di identificazione del cessionario (Italia, altro Paese UE o Paese extra-UE) e dalla tipologia di beni oggetto dell'operazione.

Attualmente, questa possibilità è limitata alle cessioni effettuate verso soggetti passivi di altri Paesi UE, e a quelle dei beni elencati nella tabella A-bis allegata dal D.L. 331/93 (normalmente trattati nelle borse merci) nei confronti di soggetti italiani o extracomunitari.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'inversione contabile, si ricorda che l'estrazione dei beni dal deposito Iva per l'utilizzazione o commercializzazione in Italia comporta l'assoggettamento degli stessi all'imposta sul valore aggiunto tramite l'emissione di un'autofattura, che deve essere annotata sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti, con conseguente neutralizzazione dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

STUDIO BELCASTRO

In tale contesto interviene, con decorrenza 1.4.2017, l'art. 4, co. 7, del Decreto Fiscale, con particolare riferimento al trattamento Iva dei beni di provenienza extra-UE estratti da un deposito Iva da parte di un soggetto passivo nazionale ed oggetto di successivo utilizzo o commercializzazione in Italia.

In altri termini, in virtù delle modifiche apportate dal Decreto Fiscale a decorrere dal 1.4.2017, a seguito dell'estrazione dal deposito Iva di beni di provenienza Extra UE, l'imposta sul valore aggiunto non deve essere più assolta dal soggetto che estrae con il meccanismo del "reverse charge", ma dovrà essere versata con modello F24:

- dal gestore del deposito, in nome e per conto del debitore (ossia del soggetto passivo che effettua l'estrazione dei beni), ferma restando la responsabilità solidale di entrambi, ai fini del versamento dell'imposta;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data di estrazione, senza possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

Conseguentemente, in virtù della nuova disciplina, a decorrere dal prossimo 1.4.2017, il debitore sarà tenuto ad annotare nel registro degli acquisti un'autofattura con i dati del versamento, al fine di esercitare l'eventuale diritto alla detrazione: il gestore del deposito sarà vincolato a specifici obblighi comunicativi, con riferimento ai beni estratti, le cui modalità dovranno essere definite con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, a fronte della nuova procedura, per i soggetti che estraggono i beni dal deposito Iva non sarà più necessario:

- essere in possesso di iscrizione alla camera di commercio da almeno un anno;
- dimostrare una "effettiva operatività";
- attestare la regolarità dei versamenti Iva.

È, inoltre, prevista, sempre a decorrere dal prossimo 1.4.2017, una particolare procedura nel caso in cui l'estrazione sia compiuta da un esportatore abituale, il quale potrà effettuare l'acquisto avvalendosi del regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 8, co. 1, lett. c), del D.P.R. 633/72, trasmettendo telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta, secondo le consuete modalità previste per l'acquisto da fornitori nazionali.

Nulla cambia, invece, per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito Iva in forza di un acquisto intracomunitario: per tale fattispecie, come anticipato, continuerà ad applicarsi il meccanismo dell'inversione contabile.

1.11 Disciplina delle dichiarazioni integrative

L'art. 5 del Decreto Fiscale riforma la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle imposte sui redditi, all'Irap e ai sostituti d'imposta, nonché all'Iva.

1.11.1 Imposte sui redditi, Irap e sostituti d'imposta

Viene introdotta la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, Irap e dei sostituti d'imposta per correggere errori o omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori o omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior o minor reddito o, comunque, un maggior o minor debito d'imposta o un maggior o minor credito:

- entro il termine il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere (e cioè entro il termine previsto per l'accertamento);
- utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

In altre parole, viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" e quello della dichiarazione integrativa "a sfavore" (coincidente con il termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria).

Viene, invece, disciplinato l'utilizzo in compensazione del credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore", prevedendo che se la dichiarazione integrativa è presentata:

- entro il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, secondo le regole ordinarie;
- oltre il termine per la trasmissione di quella dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa, previa indicazione dello stesso (e del relativo utilizzo) nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa.

Conseguentemente, rispetto alla precedente disciplina, viene sostanzialmente previsto un limite all'utilizzo di questo credito nel caso in cui la dichiarazione integrativa "a favore" sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva.

1.11.2 Iva

L'art. 5 del Decreto Fiscale, analogamente a quanto previsto in materia di imposte dirette e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la facoltà di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, prevede la possibilità di integrare la dichiarazione Iva per correggere errori o omissioni sia "a favore" che "a sfavore" del contribuente, ossia errori o omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior o minor reddito o, comunque, un maggior o minor debito d'imposta o un maggior o minor credito:

- entro il termine il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere (e cioè entro il termine previsto per l'accertamento);
- utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Anche in relazione all'Iva viene sostanzialmente prevista una disciplina uniforme, sia per le dichiarazioni integrative a favore del fisco che per quelle a favore del contribuente.

Viene anche in questo caso disciplinato l'utilizzo dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione integrativa Iva "a favore del contribuente", prevedendo che se l'integrativa è presentata:

- entro il termine per la trasmissione della dichiarazione Iva dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere, alternativamente, portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso al sussistere, per l'anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.P.R. 633/72;
- oltre il termine per la trasmissione della dichiarazione Iva dell'anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per "eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa".

1.11.3 Termini di accertamento

Per effetto di dette modifiche i nuovi termini per gli accertamenti (sia per le imposte dirette che per l'iva) decorreranno dalla presentazione della relativa dichiarazione integrativa, "limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione", impedendo, quindi, di riaprire la posizione fiscale del contribuente anche con riferimento ad elementi, in un modo o nell'altro, solamente collegati a quelli oggetto di integrazione.

1.12 Rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi

L'art. 6 del Decreto Fiscale ha introdotto una sanatoria **delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi**, che comporta significative riduzioni per chi ne fruisce.

In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

- affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore di quest'ultimo, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2016: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento.

STUDIO BELCASTRO

Il beneficio consiste, pertanto, nell'esonero dal pagamento di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora: rimangono dovute le somme a titolo di capitale e quelle per interessi diversi da quelli di mora – come quelli da ritardata iscrizione a ruolo – e gli aggi di riscossione.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della Riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10.2016 - 31.12.2016.

Potranno formare oggetto di definizione agevolata tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, tributi locali, contributi previdenziali e assistenziali, purché affidati all'Agente della Riscossione nel corso del predetto orizzonte temporale (1.1.2000 e il 31.12.2016), nonché di tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo quali, ad esempio:

- i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura;
- i ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
- i canoni demaniali;
- le spese di giustizia.

Sono, invece, esclusi dalla definizione agevolata:

- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (ad esempio, i dazi all'importazione);
- l'Iva riscossa all'importazione;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada. Qualora la riscossione sia stata affidata ad Equitalia, è, tuttavia, possibile beneficiare della sanatoria limitatamente agli interessi, mentre rimangono dovute le sanzioni;
- tutte le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Il versamento degli importi può essere effettuato in un'unica soluzione, ovvero in massimo 5 rate, tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali o presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

Le prime tre rate sono pari al 70% delle somme dovute, mentre le restanti due saranno pari al 30% delle somme dovute.

La scadenza delle prime tre rate è prevista per la fine dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno 2017, mentre per le ultime due rate la scadenza è prevista per la fine dei mesi di aprile e settembre dell'anno 2018.

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita dichiarazione da effettuare:

- entro il 31 marzo 2017;

STUDIO BELCASTRO

- utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (disponibile sul sito Internet dell'Agente della Riscossione).

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi. Conseguentemente, a seguito della presentazione della domanda di definizione – che sospende i termini di prescrizione o decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa – all'Agente della Riscossione sarà preclusa la possibilità di:

- avviare nuove azioni esecutive;
- iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
- proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempre che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Con apposito comunicato stampa del 4 novembre 2016, Equitalia ha dato notizia dell'approvazione del modello di istanza con cui è possibile aderire alla rottamazione dei ruoli; il modulo è on-line sul sito di Equitalia e a disposizione dei contribuenti presso tutti gli sportelli del Gruppo.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Successivamente alla presentazione della domanda, l'Agente della Riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunica al contribuente:

- l'entità complessiva delle somme da versare;
- l'entità delle singole rate;
- il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Resta, naturalmente, inteso che, ove la definizione non si perfezioni, vale a dire nel caso in cui contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma dovuta (in un'unica soluzione o di tutte le rate, in caso di pagamento rateizzato):

- verranno meno i relativi benefici;
- saranno dovuti per intero sanzioni e interessi;
- il carico residuo (detratto quanto già pagato) non potrà formare oggetto di dilazione ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/73.

E' altresì ammessa la rottamazione delle ingiunzioni fiscali limitatamente alle sole sanzioni.

Infine, i Comuni potranno decidere di non aderire a detta rottamazione.

1.13 Riapertura dei termini della voluntary disclosure

STUDIO BELCASTRO

L'art. 7 del Decreto Fiscale proroga la procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. 186/2014, riconoscendo al contribuente la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse fino al 30.9.2016:

- previa presentazione di apposita istanza di adesione alla nuova collaborazione volontaria entro il 31.7.2017;
- con possibilità di integrare le dichiarazioni presentate entro il 30.9.2017.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda aderire fin da subito alla nuova procedura di collaborazione volontaria, potrà farlo senza attendere il prescritto provvedimento direttoriale (che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale):

- utilizzando il "vecchio" modello di istanza (approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30.1.2015, n. 13193), che dovrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica;
- inviando mediante posta elettronica certificata, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del predetto provvedimento direttoriale, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello (ad esempio, i dati relativi alle annualità 2014 e 2015).

Possono accedere alla nuova procedura di collaborazione volontaria, per la regolarizzazione degli investimenti illecitamente detenuti all'estero, i soggetti residenti tenuti alla compilazione del quadro RW, ossia persone fisiche, società semplici (e i soggetti ad esse equiparati), gli enti non commerciali (compresi i trust residenti) che:

- non abbiano già presentato in precedenza l'istanza (anche per interposta persona);
- non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

Restano, in ogni caso, esclusi dalla riapertura dei termini della voluntary disclosure-bis i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente: questi soggetti potranno, infatti, definire le violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione (imposte sui redditi, Irap, Iva e adempimenti del sostituto di imposta), aderendo alla voluntary disclosure c.d. "nazionale".

La voluntary disclosure-bis consentirà di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri, beneficiando di una riduzione del 50% sulle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Per gli investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata, l'abbattimento delle sanzioni da RW al 50% del minimo opera se prima della nuova sanatoria è entrato in vigore:

- un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'art. 26 del modello OCSE, ovvero;
- un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Rispetto alla versione della voluntary disclosure in vigore nel 2015, i contribuenti potranno effettuare il versamento del dovuto in autoliquidazione, provvedendo al versamento di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, alternativamente:

STUDIO BELCASTRO

- in un'unica soluzione, entro il 30.9.2017;
- in tre rate mensili di pari importo (la prima da corrispondersi entro il 30.9.2017), qualora il contribuente decida di optare per il versamento rateale;
- senza avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

È altresì disposto che, nel caso in cui gli autori delle violazioni non provvedano spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30.9.2017 o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia delle Entrate possa liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l'emissione di un invito al contraddittorio in applicazione del disposto dell'art. 5, co. da 1-bis a 1-quinquies, del D.Lgs. 218/97 vigente alla data del 30.12.2014.

Alla "nuova" voluntary disclosure sono applicabili, in generale, le disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del citato Decreto tenendo però conto che i termini di accertamento ex artt. 43 del D.P.R. 600/73, 57 del D.P.R. 633/72 e 20 del D.Lgs. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:

- 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta.

Con riferimento alle "sole attività" oggetto della "nuova" collaborazione volontaria il contribuente è esonerato dalla presentazione del quadro RW del modello Unico 2017 e per la frazione d'anno antecedente la presentazione dell'istanza: è altresì esonerato dall'indicazione, ai fini reddittuali, delle attività "susceptibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale" se le relative informazioni sono analiticamente riportate nella relazione di accompagnamento. In tal caso, il versamento di quanto dovuto va effettuato in un'unica soluzione, entro il 30.9.2017.

1.14 Nuove regole per F24 telematico per privati

Con il Decreto Fiscale cambiano anche le regole per l'obbligo di **utilizzo del modello F24 telematico per i soggetti non titolari di partita iva.**

In particolare per i soggetti privati l'obbligo di utilizzo del modello F24 telematico resta fermo solo nei seguenti casi:

- Modello F24 con saldo a 0 (zero) per effetto di compensazioni,
- Modello F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni.

A differenza di prima, il privato potrà invece utilizzare il modello F24 cartaceo in tutti gli altri casi e cioè qualora non siano presenti compensazioni e qualsiasi sia l'importo a debito da versare (quindi anche superiore ad euro 1.000,00).

1.15 Altre novità

1.15.1 Presunzioni in tema di accertamento finanziario

Viene eliminata la presunzione legale relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari anche con riguardo ai versamenti.

Per le imprese viene indicato un parametro quantitativo al di sotto del quale la presunzione legale non opera: detto limite è stabilito, sia per i prelievi che per i versamenti, in ragione di euro 1.000 giornalieri e di euro 5.000 mensili.

1.15.2 Certificazioni dei redditi corrisposti da sostituti di imposta

La scadenza prevista per la consegna della certificazione unica dei sostituti di imposta ai soggetti interessati (percipienti) passa dal 28 febbraio al 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di corresponsione delle relative somme.

1.15.3 Sospensione dei termini

Dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno vengono sospesi i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'iva.

Dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno vengono sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

1.15.4 Proroga dei termini di versamento

Viene posticipato:

- dal 16 giugno al 30 giugno il termine per il versamento a saldo dell'irpef e dell'irap,
- dal 16 giugno all'ultimo giorno del mese di riferimento il termine per i versamenti di ires ed irap,
- dal 16 giugno al 30 giugno il termine per il versamento delle somme derivanti da dichiarazione iva.

1.15.5 Spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo

STUDIO BELCASTRO

A decorre dall'anno 2017, divengono deducibili dal reddito di lavoro autonomo le prestazioni di viaggio e di trasporto.

1.15.6 Studi di settore

Sono aboliti gli studi di settore, in sostituzione dei quali, dall'anno 2017, sono introdotti indici sintetici di affidabilità, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Dicembre 2016

PRECEDENTI CIRCOLARI 2016

Numero	Del	Argomento
01/2016	13.01.2016	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale
02/2016	18.02.2016	Operazioni in contanti oltre i limiti Le scadenze fiscali per l'anno 2016
03/2016	06/03/2016	Bonus per investimenti al Sud Super ammortamento delle auto Nuovi limiti per la distruzione di beni
04/2016	10/04/2016	Bonus per investimenti al Sud (2) L'indetraibilità assoluta dell'iva sui fabbricati "abitativi"
05/2016	15/05/2016	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2015 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2016
06/2016	11/06/2016	Approvato modello bonus per investimenti al Sud Indeducibile la consulenza del commercialista senza contratto
07/2016	05/07/2016	Proroga versamenti imposte dirette Profili amministrativi e penali indebite compensazioni
08/2016	03/08/2016	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie

STUDIO BELCASTRO

09/2016	10/09/2016	Agevolazioni assunzioni disoccupati in Calabria Rischio deducibilità e detraibilità per le fatture con oggetto generico Riammissione alla dilazione di Equitalia
10/2016	18/10/2016	La rottamazione delle cartelle (primi commenti) Percipiente responsabile in solido per omesso versamento ritenuta
11/2016	22/10/2016	Bando Macchinari ed impianti pubblicato dalla Regione Calabria Bonus ristrutturazione alberghi
12/2016	07/11/2016	Rottamazione cartelle: rate versate fino a 31/12/2016 Finanziamenti agevolati Inail per acquisto macchine agricole La Pec non basta attivarla (ma va tenuta attiva)

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

DICEMBRE 2016

Marrtedì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Giovedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Cnpadc – Cassa previdenza dottori commercialisti** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali

Venerdì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr determinata in ragione del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps – Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso
- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere a versare all'Erario le imposte trattenute ai propri dipendenti e/o pensionati sulla busta paga o sulla cedola di pensione relativa allo scorso mese di novembre
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della seconda rata della Tasi dovuta per l'anno in corso

Martedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi
- **Dichiarazione annuale 770 “semplificato” 2015 – Ravvedimento operoso** – Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione semplificata” (770 semplificato) relative allo scorso anno 2014 con l'applicazione della sanzione ridotta (**termine valido per il solo anno 2015 riferimento 2014**)

STUDIO BELCASTRO

- **Dichiarazione annuale 770 “ordinario” 2015 – Ravvedimento operoso –** Presentazione “telematica” (tardiva o per ravvedimento errori formali) delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta in “versione ordinaria” (770 ordinario) relative allo scorso anno 2014 con l'applicazione della sanzione ridotta (**termine valido per il solo anno 2015 riferimento 2014**)

Domenica 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Martedì 27

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre (o per il quarto trimestre) dell'anno in corso dai contribuenti mensili (o trimestrali)
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'accisa calcolato sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nella prima quindicina del corrente mese

Mercoledì 28

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il IV periodo contabile precedente (luglio-agosto)

Giovedì 29

- **Unico 2015 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per omessa presentazione - Imposte sui redditi 2014** - Termine ultimo per la tardiva presentazione, per via telematica e tramite Unico 2015, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750, 760 ed Irap) e dell'eventuale dichiarazione Iva autonoma relative allo scorso anno 2014
- **Unico 2015 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Ravvedimento operoso per rettifica dichiarazione regolarmente presentata - Imposte sui redditi 2014** - Termine ultimo per la ripresentazione, per via telematica e tramite Unico 2015, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740, 750, 760 ed Irap) e dell'eventuale dichiarazione Iva autonoma relative allo scorso anno 2014 e rettificata per presenza di errori formali e senza applicazione di sanzioni

Venerdì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° dicembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° dicembre del relativo anno
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento della terza rata del conguaglio dei contributi annuali
- **Enpab – Cassa previdenza biologi** – Termine per il versamento della seconda rata del conguaglio dei contributi annuali

Sabato 31

STUDIO BELCASTRO

- **Libro inventari** – *Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali* – Redazione dell'inventario (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- **Libri contabili** - *Persone fisiche imprenditori, società di persone e società di capitali* – Termine ultimo per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici (entro tre mesi dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi)
- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di novembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di ottobre
- **Imposta di bollo** – **Metodo virtuale** – Pagamento della sesta rata bimestrale (novembre-dicembre) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Archivi magnetici** – Denuncia della tenuta di archivi magnetici attivati durante l'anno in corso
- **Trasparenza fiscale** – Termine ultimo per la presentazione della comunicazione dell'opzione o del rinnovo per la tassazione delle società a responsabilità limitata in regime di "trasparenza fiscale" (mutuato dalle società di persone)
- **Compensi di intermediazione** – **Applicazione della ritenuta ridotta** – Termine entro il quale i percipienti provvigioni possono inviare ai propri committenti la dichiarazione di avvalersi dell'opera di terzi o di dipendenti ai fini dell'applicazione della minore ritenuta
- **Valutazione del magazzino e/o dei lavori in corso di esecuzione** – Termine al quale è necessario fare riferimento per la valutazione delle giacenze di magazzino (materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, ecc.) e per la valutazione dei lavori in corso di esecuzione
- **Inps** – **Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)

STUDIO BELCASTRO

- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa** – **Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento del conguaglio dei contributi annuali
- **Cassa Forense** – **Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della seconda ed ultima rata del conguaglio dei contributi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)